

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (77)472

Vol. 1977/0149

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 472 def.

Bruxelles, 3 ottobre 1977

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che concerne il regime di importazione nel Benelux dei filati
di cotone originari del Regno di Thailandia ed abroga il
regolamento (CEE) n. 1278/77

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(77) 472 def.

RELAZIONE

1. Con il regolamento (CEE) n. 969/77 del 4 maggio 1977 (1), la Commissione ha instaurato, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1439/74, un regime di licenza all'importazione nel Benelux per i filati di iuta originari della Thailandia ed ha limitato la concessione di tali licenze ad un quantitativo di 4.030 tonnellate per l'anno 1977. Con il regolamento (CEE) n. 1278/77 (2), il Consiglio ha mantenuto in vigore il succitato regolamento fino al 31 dicembre 1977. La limitazione quantitativa di cui trattasi era stata dettata dalla recente evoluzione delle importazioni di filati di iuta di origine thailandese nel Benelux, senza peraltro compromettere il proseguimento delle consultazioni già avviate, che non avevano consentito allora di raggiungere una soluzione accettabile per le due parti.

2. A seguito di nuove consultazioni tra la Comunità e la Thailandia (28 e 29 luglio 1977), il governo thailandese ha accettato un'autolimitazione delle sue esportazioni di filati di iuta nel Benelux per un periodo di 3 anni (1° gennaio 1977 - 31 dicembre 1979) a determinati quantitativi annui: 4.430 tonnellate nel 1977, 4.762 tonnellate nel 1978, 5.119 tonnellate nel 1979.

E' stato deciso di gestire secondo un sistema di controllo bilaterale le limitazioni quantitative in causa che non riguardano le ammissioni temporanee. La Thailandia ha predisposto il controllo all'esportazione con decorrenza dal 1° settembre 1977.

Considerato il provvedimento unilaterale già attuato dalla Comunità (contingente all'importazione di 4.030 tonnellate le cui licenze, già concesse, sono in via di utilizzazione), il controllo all'esportazione effettuato dalla Thailandia dal 1° settembre 1977 verterà su un primo importo di 5.162 tonnellate, che si riferisce ad un periodo di 16 mesi, ossia dal 1° settembre 1977 al 31 dicembre 1978 (3).

.../...

(1) GU n. L 115 del 6.5.1977, pag. 12

(2) GU n. L 148 del 16.6.1977, pag. 1

(3) Composizione di questo importo:

4.762 tonnellate (aliquota 1978) +

400 tonnellate (differenza per il 1977 tra l'aliquota 1977 di 4.430 tonnellate ed il contingente unilaterale, già imposto di 4.030 tonnellate).

5.162 tonnellate

Gli eventuali quantitativi inutilizzati delle licenze d'importazione rilasciate dal Benelux nell'ambito del contingente di 4.030 tonnellate di cui sopra saranno riportati sull'anno 1978; inoltre, per evitare eventuali concentrazioni di esportazioni entro il 1977, si potrà utilizzare fino al 31 dicembre 1977 un livello massimo di 4/16 soltanto del citato importo (ossia 1.290 tonnellate).

Sono state previste inoltre possibilità di flessibilità: riporto o anticipo del 10% in un senso o nell'altro; il cumulo di queste possibilità dovrà però essere contenuto entro il 10%.

3. E' stata redatta una proposta di regolamento per consentire alla Comunità di applicare i vari elementi di cui sopra. Detta proposta, riportata in allegato, viene presentata al Consiglio per benestare.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che concerne il regime di importazione nel Benelux dei filati
di iuta originari del Regno di Thailandia ed abroga il
regolamento (CEE) n. 1278/77

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo
al regime da applicare alle importazioni (1), in particolare l'articolo 15,

previa consultazione nell'ambito del Comitato consultivo instaurato con
l'articolo 5 di detto regolamento,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1278/77 (2) il Consiglio ha mantenuto
in vigore fino al 31 dicembre 1977 il regime di importazione nel Benelux dei
filati di iuta originari del Regno di Thailandia istituito con regolamento (CEE)
n. 969/77 della Commissione (3);

considerando che le misure succitate sono state attuate lasciando salvi il
proseguimento e la conclusione delle consultazioni avviate in merito tra la
Comunità e la Thailandia;

considerando che, a seguito di nuove consultazioni svoltesi tra la Comunità e
la Thailandia, il governo di questo paese si è impegnato a procedere ad un'autoli-
mitazione delle esportazioni dei "filati di iuta o di altre fibre tessili libe-
riane del n. 57.03" (voce 57.06 della tariffa doganale comune), nei paesi del
Benelux per il periodo 1° gennaio 1977 - 31 dicembre 1979;

.../...

(1) GU n. L 159 del 15.6.1974, pag. 1
(2) GU n. L 148 del 16.6.1977, pag. 1
(3) GU n. L 115 del 6.5.1977, pag. 12

considerando che l'efficacia delle misure di autolimitazione introdotte dalle autorità thailandesi dipende dall'instaurazione di un sistema di controllo da parte delle Comunità e che la realizzazione di tale controllo richiede che l'importazione dei prodotti in causa nel Benelux rimanga subordinata a licenza;

considerando che le misure di autolimitazione stabiliscono limiti quantitativi per le esportazioni effettuate durante gli anni 1977, 1978 e 1979; e che a tal fine occorre fissare i limiti quantitativi all'importazione di questi prodotti nei paesi del Benelux; considerando che i limiti quantitativi stabiliti si applicano alle esportazioni thailandesi e che, di conseguenza, occorre imputare i prodotti importati sul limite quantitativo valido per il periodo annuo nel corso del quale essi sono stati esportati dalla Thailandia;

considerando che nel corso delle consultazioni è stata ammessa, oltre all'utilizzazione anticipata, la possibilità di riportare, entro determinati limiti, parti non utilizzate del quantitativo fissato per un dato anno sul quantitativo dell'anno successivo;

considerando che i prodotti importati nei paesi del Benelux in regime di perfezionamento attivo od in altro regime di ammissione temporanea e riesportati, con o senza trasformazione, al di fuori del territorio doganale della Comunità, non saranno imputati sui limiti quantitativi stabiliti;

considerando che il presente regolamento sostituisce le misure instaurate con il suddetto regolamento (CEE) n. 1278/77 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

.../...

Articolo 2

I quantitativi inutilizzati nel corso di un anno possono essere riportati e aggiunti al limite quantitativo fissato per l'anno successivo entro il 10% di quest'ultimo limite quantitativo.

Entro il 10% del limite quantitativo fissato per un dato anno, sono autorizzate consegne anticipate a valere sul quantitativo fissato per l'anno successivo. Tali quantitativi sono dedotti dal limite quantitativo dell'anno successivo.

Nel corso di un anno qualsiasi, il limite quantitativo stabilito per lo stesso anno non dovrà essere superato, a seguito dell'applicazione delle disposizioni succitate, in misura superiore al 10%.

Articolo 3

I prodotti importati nei paesi del Benelux in regime di perfezionamento attivo o in altro regime di ammissione temporanea e riesportati, con o senza trasformazione, al di fuori del territorio doganale della Comunità, non sono imputati sui limiti quantitativi di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1278/77 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente

Articolo 1

1. Le importazioni nel Benelux dei prodotti indicati qui di seguito, originari del Regno di Thailandia e importati nel corso del periodo 1° gennaio 1977 - 31 dicembre 1979, sono subordinate alla presentazione di una licenza d'importazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato membro interessato per quantitativi precisati come segue:

N. della tariffa doganale comune	Denominazione della merce	Unità	Limiti quantitativi		
			1977	1978	1979
57.06	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03	Tonnellate	4.430	4.762	5.119

2. Le licenze d'importazione sono rilasciate nei limiti indicati al paragrafo 1, automaticamente e senza indugio non appena l'importatore presenti il certificato di esportazione concesso dalle competenti autorità thailandesi e contenente gli elementi di cui in allegato.

Le importazioni autorizzate sono imputate sul limite quantitativo valido per il periodo nel corso del quale i prodotti sono stati imbarcati in Thailandia per la loro esportazione nel Benelux.

3. Considerate le licenze già rilasciate nel 1977 dalle competenti autorità dei paesi del Benelux entro i limiti quantitativi fissati per lo stesso anno con il regolamento (CEE) n. 969/77 della Commissione, del 4 maggio 1977 mantenuto in vigore con il regolamento (CEE) n. 1278/77 del Consiglio, del 14 giugno 1977 le competenti autorità dei paesi del Benelux rilasceranno le licenze all'importazione secondo la procedura di cui al paragrafo 2 ed in proporzione alle esportazioni autorizzate dalle autorità thailandesi nell'ambito della procedura stessa, entro il limite di 5.162 tonnellate, detto limite essendo valido dal 1° settembre 1977 al 31 dicembre 1978. Per i primi quattro mesi di questo periodo (1° settembre 1977 - 31 dicembre 1977), queste licenze non supereranno però il limite di 1.290 tonnellate.

Elementi di cui all'articolo 1, paragrafo 2

I certificati di esportazione rilasciati dalle competenti autorità thailandesi (1) per i prodotti che sono oggetto del presente regolamento citano o comprendono:

1. destinazione e, in particolare, città e Stato membro destinatario;
2. numero d'ordine;
3. nome e indirizzo dell'importatore;
4. nome e indirizzo dell'esportatore;
5. descrizione della merce;
6. quantitativo (in tonnellate);
7. certificato comprovante che il quantitativo considerato
 - i) è stato imputato sul limite quantitativo fissato per i paesi del Benelux oppure, ove occorra, che tale quantitativo è destinato, con o senza trasformazione, alla riesportazione al di fuori della Comunità;
 - ii) è stata autorizzata all'esportazione in base ad una licenza già esistente, rilasciata dalle autorità dei paesi del Benelux dopo il 1° gennaio 1977 (2).

(1) Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce

(2) In questo caso il quantitativo considerato non deve essere imputato sul limite quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 3.